

STATUTO

COOPERATIVA SATURNIA PROGETTI SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PINEROLO TO VIA MAESTRA RIVA
176

Numero REA: TO - 1364023

Codice fiscale: 13449280018

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 18.902/14.140 di repertorio

STATUTO
"COOPERATIVA SATURNIA PROGETTI SOCIALI - Cooperativa Sociale"
TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO
Art. 1 – Denominazione e Costituzione
Ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i., è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:
"COOPERATIVA SATURNIA PROGETTI SOCIALI - Cooperativa Sociale"
siglabile "SATURNIA - c.s.".
La Cooperativa è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente. Può aderire a Centrali Cooperative riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 220/2002, nonché alla Confederazione Cooperative Italiane.
Art. 2 – Sede Legale
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Pinerolo (TO).
Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite unità locali, filiali, succursali e agenzie anche in altre località del territorio nazionale. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con successiva iscrizione nel Registro delle Imprese; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'assemblea dei soci.
Art. 3 – Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.
Art. 4 – Scopo Sociale – Cooperativa Sociale di Tipo A
La Cooperativa è una cooperativa sociale di Tipo A, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i., e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in forma mutualistica e senza fini di speculazione privata.
La Cooperativa persegue altresì l'obiettivo di garantire continuità di occupazione ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali compatibili con la natura mutualistica dell'impresa. Può svolgere la propria attività anche con soggetti terzi non soci, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto della prevalenza mutualistica.
A norma della Legge 3 aprile 2001, n. 142 s.m.i., il socio lavoratore instaura con la Cooperativa, successivamente al rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 5 – Oggetto Sociale
La Cooperativa ha come attività principale la gestione di comunità educative residenziali per minori e giovani in condizione di disagio, abbandono, pregiudizio o bisogno di tutela, affidate dalle competenti Autorità Giudiziarie e dai Servizi Sociali territoriali. Rientrano nell'oggetto sociale:
- gestire comunità educative residenziali e semiresidenziali per minori e comunità di pronta accoglienza;
- svolgere attività di accoglienza, tutela, sostegno e recupero educativo di minori segnalati dai servizi sociali o dall'autorità giudiziaria;
- erogare servizi educativi domiciliari e territoriali e realizzare progetti educativi individualizzati;
- organizzare attività di supporto psicologico, educativo e relazionale e prevenzione

del disagio minorile e familiare;
- gestire strutture residenziali per adulti in difficoltà, ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive, donne vittime di violenza con o senza figli minori;
- collaborare con enti pubblici e privati, scuole, servizi sociali, ASL, Autorità giudiziarie, Comuni e CISS;
- gestire centri diurni, asili nido, scuole dell'infanzia, centri ricreativi e di aggregazione sociale;
- svolgere attività di formazione, orientamento, reinserimento sociale e consulenza nel settore dei servizi sociali ed educativi;
- erogare servizi di assistenza domiciliare, socio-assistenziale ed educativa per minori, anziani, disabili e soggetti in fragilità;
- ogni altra attività connessa, affine o strumentale alle precedenti, nel rispetto delle normative vigenti.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può partecipare ad appalti, gare e licitazioni pubbliche e private anche in ATI/ATS; gestire in appalto o in convenzione servizi sociali, sanitari ed educativi; aderire a Consorzi di Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91 s.m.i.; compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, economiche e finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; assumere partecipazioni in imprese aventi oggetto analogo o connesso.
Art. 5-bis – Normativa Applicabile
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni del Codice Civile, della Legge 381/91, della Legge 59/92, del D.Lgs. 220/2002 e della Legge 142/2001. Il superamento dei limiti di cui all'articolo 2519 codice civile determina l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.
TITOLO II – SOCI
Art. 6 – Numero, Categorie e Requisiti dei Soci
Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. La Cooperativa può essere costituita da un minimo di tre soci persone fisiche, adottando le norme della società a responsabilità limitata.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Cooperatori Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione. Hanno diritto di voto pieno fin dalla data di costituzione, senza necessità di alcun periodo di attesa;
b) Soci Cooperatori Lavoratori: coloro che prestano la propria attività lavorativa nella Cooperativa, ammessi successivamente alla costituzione;
c) Soci Cooperatori in Categoria Speciale: ammessi per un periodo non superiore a cinque anni, con diritti limitati come stabilito dal Regolamento Interno, utili al raggiungimento del rapporto di prevalenza mutualistica;
d) Soci Volontari: prestano attività gratuitamente per fini di solidarietà, in numero non superiore al 50% del totale dei soci, iscritti in apposito libro separato. Non percepiscono retribuzione ma solo rimborso spese documentate e devono essere assicurati per infortuni e responsabilità civile;
e) Soci Sovventori o Finanziatori: apportano capitale senza prestazione lavorativa, nei limiti consentiti dalla legge.
I lavoratori dipendenti non soci non appartengono ad alcuna categoria sociale. Il loro rapporto con la Cooperativa è esclusivamente di natura contrattuale-lavorativa, regolato dal CCNL applicabile. Non hanno diritto di voto, non partecipano agli utili né ai ristorni. La Cooperativa può assumere lavoratori dipendenti non soci in numero congruo alle proprie esigenze operative.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 – Ammissione dei Soci

Chi desidera diventare socio presenta domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza; attività svolta e titoli professionali; categoria di socio richiesta; ammontare della quota da sottoscrivere; dichiarazione di accettazione integrale dello statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla ricezione. In caso di mancata delibera, la domanda si intende respinta. Il rigetto deve essere motivato e comunicato a mezzo PEC o raccomandata. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, richiedere che sulla sua ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione ha effetto con l'iscrizione nel libro dei soci e il versamento della quota.

I nuovi soci ammessi successivamente alla costituzione acquistano il diritto di voto in assemblea decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione nel libro soci. I Soci Fondatori hanno diritto di voto pieno fin dalla data di costituzione.

Art. 8 – Obblighi dei Soci

I soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare attivamente all'attività e alla vita sociale della Cooperativa;
- c) non iscriversi né partecipare contemporaneamente ad altre cooperative o imprese che perseguano identici scopi o svolgano attività concorrenti;
- d) non svolgere azioni che possano essere in concorrenza o pregiudizievoli agli interessi della Cooperativa;
- e) mantenere riservate le informazioni riguardanti l'attività della Cooperativa, i soci, gli ospiti e gli utenti dei servizi, anche dopo la cessazione del rapporto sociale;
- f) non rilasciare dichiarazioni, interviste o comunicazioni pubbliche a nome della Cooperativa senza previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) versare la quota sociale sottoscritta nei termini stabiliti.

Art. 9 – Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per: recesso volontario; esclusione deliberata dal CDA; decadenza per perdita dei requisiti; morte (o scioglimento per le persone giuridiche).

Il recesso è comunicato al Consiglio con raccomandata o PEC. Ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima, e con la chiusura dell'esercizio successivo negli altri casi. Il recesso non è ammesso prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'ingresso in Cooperativa, salvo i casi previsti dalla legge, e non è ammesso al socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso la Cooperativa. In caso di morte, gli eredi possono subentrare ove ne abbiano i requisiti, previa delibera favorevole del CDA.

Art. 10 – Esclusione del Socio

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) si renda moroso nel versamento delle quote o in altri debiti verso la Cooperativa;
- c) perda i requisiti necessari per l'ammissione;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;—
e) commetta grave inadempimento nell'esecuzione del lavoro ai sensi dell'art. 1455 c.c.;—

f) arrechi danni gravi alla Cooperativa, ai suoi soci o agli utenti dei servizi;—

g) violi l'obbligo di riservatezza o rilasci comunicazioni esterne non autorizzate a nome della Cooperativa;—

h) sia condannato con sentenza definitiva per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o incompatibili con la gestione di servizi sociali.——

Nei casi di morosità o inadempimento, il socio è preventivamente invitato a mezzo raccomandata o PEC a regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni. L'esclusione può essere deliberata solo se il socio persiste nell'inadempimento. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante il periodo di ricorso il socio è sospeso dal diritto di voto.——

Art. 11 – Rimborso delle Quote

Il socio receduto, decaduto od escluso, e gli eredi del socio defunto, hanno diritto al rimborso del solo valore nominale delle quote versate, o della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, in caso di perdite. Le somme versate a titolo di sovrapprezzo non sono in nessun caso rimborsabili.——

Il rimborso avviene entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta la cessazione, salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa per i propri crediti. La domanda di rimborso, a pena di decadenza, va presentata entro un anno dalla scadenza del suddetto termine. Il socio cessato risponde, per due anni dalla cessazione, dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata.——

Art. 11-bis – Principi di Buona Fede e Rispetto delle Deliberazioni

I soci si impegnano a operare secondo principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione nell'interesse della Cooperativa. I comportamenti contrari a tali principi, ivi compresi l'abuso dei diritti sociali, la diffusione di informazioni false o riservate e ogni azione volta a pregiudicare il regolare funzionamento degli organi sociali, costituiscono grave inadempimento suscettibile di determinare l'esclusione ai sensi dell'art. 10. Le deliberazioni degli organi sociali sono vincolanti per tutti i soci, compresi assenti e dissenzienti, purché adottate in conformità alla legge e allo statuto.——

TITOLO III – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 12 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito da: capitale sociale variabile formato da quote di valore nominale non inferiore a euro 25,00 (venticinque e centesimi zero) né superiore al limite di legge; riserva ordinaria indivisibile formata con almeno il 30% degli avanzi netti di gestione; fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge; eventuali riserve straordinarie; fondi di accantonamento per rischi specifici; liberalità, lasciti e contributi pubblici e privati.——

Le riserve, comunque costituite, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né in caso di scioglimento. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, al netto della restituzione del capitale versato e rivalutato, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992. Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la Cooperativa con il suo patrimonio.——

Art. 13 – Quote Sociali – Cessione

Le quote sociali non possono essere cedute, né pignorate o gravate da vincoli reali, senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. La cessione ha efficacia verso la Cooperativa solo dopo che il CDA abbia verificato il possesso dei requisiti in capo all'acquirente e ne abbia autorizzato l'iscrizione nel libro dei soci. Nessun socio può possedere una quota il cui valore superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 14 – Versamento Quote e Sovrapprezzo

Il nuovo socio versa, oltre all'importo della quota sottoscritta, un sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale sovrapprezzo è destinato alla riserva ordinaria indivisibile e non è in nessun caso rimborsabile. Il versamento avviene al momento dell'iscrizione nel libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nelle modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 15 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 – Bilancio e Destinazione degli Utili

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione, nel rispetto delle norme civilistiche e delle disposizioni per le cooperative sociali. Il bilancio deve essere depositato presso la sede almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero 180 giorni in presenza di bilancio consolidato o particolari esigenze.

Gli utili netti annuali sono destinati come segue:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria indivisibile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 381/91;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti di legge;
- d) eventuale dividendo ai soci, non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali aumentata di due punti percentuali rispetto al capitale versato;
- e) eventuale ritorno ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche fornite;
- f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

I lavoratori dipendenti non soci non hanno diritto ai ristorni né ad alcuna forma di partecipazione agli utili.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo (se nominato).

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e può tenersi in qualsiasi luogo nel territorio italiano, nonché mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione in tempo reale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne facciano richiesta almeno un

decimo dei soci aventi diritto di voto o l'Organo di Controllo.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun socio (PEC, raccomandata o mezzo tracciabile) e affisso nella sede, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso indica: data, ora, luogo di prima e seconda convocazione e ordine del giorno.

Art. 19 – Competenze dell'Assemblea

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e destinazione degli utili;
- b) la nomina, revoca e determinazione del compenso degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
- c) l'approvazione e modifica del Regolamento Interno;
- d) l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) le deliberazioni sui ristorni ai soci cooperatori;
- f) l'ammissione di nuovi soci su ricorso avverso il rigetto del Consiglio;
- g) ogni altro argomento riservato dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare.

L'Assemblea inoltre delibera su:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) nomina e poteri dei liquidatori;
- c) fusione, scissione e trasformazione della Cooperativa;
- d) trasferimento della sede legale fuori dal Comune;
- e) scioglimento anticipato;
- f) revoca degli Amministratori (con le maggioranze di cui all'art. 23).

Art. 20 – Svolgimento dell'Assemblea e Diritto di Voto

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e in regola con i versamenti. I Soci Fondatori hanno diritto di voto pieno fin dalla data di costituzione. Ogni socio cooperatore dispone di un voto, indipendentemente dall'ammontare della quota posseduta.

I soci che non possano intervenire personalmente possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe non possono essere conferite agli Amministratori né ai membri dell'Organo di Controllo. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CDA o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio. Le votazioni si svolgono con alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Per le elezioni delle cariche sociali è di norma previsto il voto segreto.

Art. 21 – Quorum Assembleari

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione (da tenersi in giorno diverso) qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo diversa disposizione di legge o di statuto.

Per deliberare su fusione, scissione, trasformazione, scioglimento anticipato, modifica dell'oggetto sociale e modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci iscritti nel libro soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 21-bis – Decisioni per Consultazione Scritta

Salvo i casi in cui la delibera assembleare è obbligatoria per legge o per statuto, le

decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta promossa dal Consiglio di Amministrazione. La decisione è adottata con l'approvazione scritta della maggioranza di tutti i soci entro 30 giorni dall'avvio. La mancanza di risposta equivale a voto contrario. Le decisioni sono trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Composizione e Nomina

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei soci. La maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I soci volontari non possono ricoprire la carica di Amministratore in misura superiore alla metà del totale.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche estraneo al Consiglio, per la redazione dei verbali.

Art. 23 – Durata in Carica e Revoca

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La revoca del singolo Amministratore o dell'intero Consiglio può essere deliberata dall'Assemblea esclusivamente con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i soci iscritti nel libro soci, indipendentemente dal numero dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di revoca senza giusta causa, gli Amministratori revocati hanno diritto al risarcimento del danno. Costituiscono giusta causa di revoca: condanna penale definitiva per reati contro il patrimonio o la pubblica amministrazione; violazione grave e reiterata delle disposizioni di legge o dello statuto; interdizione o inabilitazione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria.

L'Assemblea determina all'atto della nomina il compenso complessivo massimo annuo spettante all'intero Consiglio. Entro tale tetto, la ripartizione del compenso tra i singoli componenti è rimessa alla determinazione del Presidente, che ne dà comunicazione scritta al Consiglio e all'Organo di Controllo entro 30 giorni dalla nomina. Il Presidente può decidere di non attribuirsi alcun compenso o di attribuire compensi differenziati ai consiglieri in ragione delle deleghe e responsabilità assunte.

Art. 24 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri o dell'Organo di Controllo. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo idoneo (PEC, raccomandata, email, anche verbale in urgenza) con preavviso di almeno 3 giorni, ridotto a 24 ore in caso di urgenza.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità determina il rigetto della proposta. L'Amministratore che abbia un interesse personale nella questione deve darne notizia al Consiglio e astenersi. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza.

Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Tra le sue attribuzioni:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e redigere il bilancio

d'esercizio;
b) predisporre il Regolamento Interno e i regolamenti operativi da sottoporre all'approvazione assembleare;
c) determinare le mansioni dei soci lavoratori e le condizioni di lavoro del personale dipendente;
d) stipulare contratti, convenzioni e accordi di qualsiasi tipo inerenti all'attività sociale, compresa la convenzione con il CISS e qualsiasi ente committente;
e) assumere e licenziare il personale dipendente;
f) deliberare sull'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
g) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
h) richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui, concedere fidejussioni nell'interesse della Cooperativa;
i) nominare avvocati e procuratori alle liti, previa delibera;
l) ogni altra attività necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad Amministratori Delegati nei limiti degli artt. 2381 e 2544 del Codice Civile.
Art. 25-bis – Deleghe Operative e limiti di Spesa
Eventuali deleghe operative a soggetti diversi dagli Amministratori devono essere conferite per iscritto dal Consiglio, con espressa indicazione dei limiti di materia, di importo e di durata. In assenza di delega scritta, nessun soggetto diverso dal Presidente o dagli Amministratori delegati può impegnare la Cooperativa nei confronti di terzi.
Art. 26 – Decadenza e Sostituzione degli Amministratori
L'Amministratore che intende rinunciare comunica la propria decisione per iscritto al Consiglio e all'Organo di Controllo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, altrimenti dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito. Decade dall'incarico l'Amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio, ovvero che perda la qualità di socio. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo.
Art. 27 – Rappresentanza Legale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è la figura apicale della Cooperativa sul piano operativo, legale e rappresentativo. Ha la rappresentanza legale piena della Cooperativa di fronte a terzi, istituzioni e in giudizio, con firma singola e senza limitazioni.
Il Presidente esercita i seguenti poteri esclusivi:
a) rappresenta la Cooperativa in tutti i rapporti con Enti pubblici, privati, istituti bancari, committenti, fornitori, Autorità giudiziarie e qualsiasi soggetto terzo;
b) sottoscrive tutti i contratti, le convenzioni, gli atti notarili e i documenti ufficiali a nome della Cooperativa;
c) è autorizzato a ricevere pagamenti da soggetti pubblici e privati di qualsiasi ammontare, rilasciandone quietanza liberatoria;
d) è intestatario dei conti correnti bancari e postali della Cooperativa e dispone di firma unica e autonoma su di essi;
e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, fissandone l'ordine del giorno;
f) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
g) propone al Consiglio i trattamenti economici, le qualifiche e le mansioni dei soci lavoratori e del personale dipendente;
h) coordina l'attività operativa della comunità educativa residenziale e di tutti i servi-

zi gestiti dalla Cooperativa;

i) autorizza per iscritto qualsiasi comunicazione esterna a nome della Cooperativa; nessun socio, dipendente o collaboratore può rilasciare dichiarazioni o comunicazioni ufficiali a nome della Cooperativa senza espressa autorizzazione scritta del Presidente;

l) può compiere, in caso di urgenza documentata, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salva ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, se nominato, o a un consigliere designato dal Consiglio. La firma del sostituto fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 28 – Stabilità della Carica di Presidente

Il Presidente non può essere revocato dalla carica se non per giusta causa grave e documentata. La revoca deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i soci iscritti nel libro soci, indipendentemente dal numero dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

La delibera di revoca deve essere motivata per iscritto e comunicata al Presidente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, durante i quali il Presidente mantiene pieni poteri. Costituiscono giusta causa di revoca esclusivamente: condanna penale definitiva per reati contro il patrimonio o la persona; violazione grave e reiterata dei doveri fiduciari nei confronti della Cooperativa; interdizione o inabilitazione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 29 – Compenso del Presidente

Il compenso del Presidente per la carica è determinato dall'Assemblea nei limiti del tetto complessivo del CDA. In aggiunta, il Presidente, nella sua qualità di socio lavoratore con funzioni di Coordinatore Responsabile di Struttura o qualifica equivalente prevista dal CCNL delle Cooperative Sociali, percepisce il relativo trattamento economico determinato dal Consiglio su sua proposta, in ragione delle superiori responsabilità gestionali, operative e di coordinamento attribuitegli dal presente statuto.

CAPO III – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30 – Composizione, Nomina e Compiti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ove obbligatorio, è costituito da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, almeno uno dei quali iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può nominare un sindaco unico o revisore legale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; controlla la consistenza di cassa almeno ogni trimestre; partecipa alle riunioni del CDA e dell'Assemblea; può convocare l'Assemblea ove gli Amministratori non vi provvedano; svolge il controllo legale dei conti ove non sia nominato un revisore esterno separato.

TITOLO V – REGOLAMENTO INTERNO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31 – Regolamento Interno

La Cooperativa si dota obbligatoriamente del Regolamento Interno previsto dalla Legge 142/2001, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Il Regolamento disciplina:

a) le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dei soci cooperatori;

b) i criteri per la determinazione dei trattamenti economici dei soci, in conformità al CCNL delle Cooperative Sociali;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori;

d) le norme di comportamento, le sanzioni disciplinari e le relative procedure;

e) le modalità e i limiti di partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;

f) i diritti limitati dei soci in categoria speciale;

g) le procedure per la comunicazione esterna e i rapporti con gli enti committenti;

h) l'organizzazione interna e le procedure operative della comunità educativa.

Il Regolamento Interno è vincolante per tutti i soci e lavoratori dalla data della sua approvazione. Non è opponibile ai terzi.

Art. 32 – Rapporto Mutualistico e Trattamento Economico

Il trattamento economico dei soci lavoratori non può essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali applicabile per le mansioni effettivamente svolte. Il Consiglio, su proposta del Presidente, determina la qualifica professionale di ciascun lavoratore e il conseguente livello retributivo.

Al Presidente, in ragione delle superiori responsabilità attribuitegli, è riconosciuta la qualifica di Coordinatore Responsabile di Struttura o equivalente ai sensi del CCNL applicabile, con il relativo trattamento economico. I lavoratori dipendenti non soci non hanno diritto ai ristorni né ad alcuna forma di partecipazione agli utili della Cooperativa.

Art. 33 – Soci Volontari

I soci volontari prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea. Devono essere assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi della Legge 381/91.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 – Revisione Cooperativa

La Cooperativa è soggetta alla revisione cooperativa da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, o per tramite degli enti di revisione autorizzati cui aderisce, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. La revisione avviene con cadenza biennale o annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e Pubblicità

Le comunicazioni tra la Cooperativa e i soci avvengono preferibilmente tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. I soci comunicano al Consiglio il proprio indirizzo PEC o email. In mancanza, le comunicazioni sono effettuate all'ultimo domicilio conosciuto.

Art. 36 – Scioglimento e Liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e il compenso. Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, previo rimborso ai soci del solo capitale nominale versato e rivalutato nei limiti di legge, deve essere devoluto integralmente ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992. È fatto divieto assoluto di distribuire ai soci il patrimonio netto residuo. Le clausole mutualistiche sono inderogabili.

Art. 37 – Requisiti Mutualistici – Riepilogo

Ai fini fiscali e ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, si riepilogano i requisiti mutualistici contenuti nel presente statuto:

a) divieto di distribuzione di dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliati al capitale effettivamente versato;

b) indivisibilità delle riserve durante la vita sociale e all'atto dello scioglimento; _____
c) destinazione, in caso di scioglimento, del patrimonio residuo ai fondi mutualistici
o ad enti con finalità analoghe, con divieto assoluto di distribuzione ai soci. _____
Le clausole di cui al presente articolo sono inderogabili e non potranno essere og-
getto di modifica statutaria, salvo diversa disposizione di legge. _____

Art. 38 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie relative al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci,
o tra i soci e la cooperativa nei confronti di amministratori e liquidatori o tra questi o
da essi promossa, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento della
ADR Piemonte ai sensi del decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010. _____

Nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo, la controversia sarà devoluta ad
arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte. _____

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui
competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria. _____

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata
con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9. _____

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere
approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di due terzi del capitale
sociale. _____

Art. 39 – Rinvio alla Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le di-
sposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative, la Legge 381/91, la
Legge 59/92, il D.Lgs. 220/2002, il D.Lgs. 6/2003, la Legge 142/2001 nonché ogni
altra norma applicabile in materia di cooperazione sociale. _____

IN ORIGINALE FIRMATO: _____

Edoardo HARAS _____

Mariana MURGOCI _____

HARAS Constantin _____

Carlo Alberto MARCOZ Notaio _____

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Atto in corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 131-86.
Torino, il 6 maggio 2026.